

2) Se sia incompatibile con la sesta direttiva una legge nazionale che consente solo l'esenzione del noleggito totale.

(¹) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

2. a) Se la detta direttiva debba essere interpretata nel senso che la notifica all'autorità competente ai sensi dell'art. 3 della direttiva medesima può essere effettuata soltanto una volta conclusa la procedura di consultazione.

b) In caso di soluzione affermativa del quesito sub 2.a), se debbano essere concluse, prima della presentazione della notifica, tanto le trattative intese ad evitare o ridurre i licenziamenti collettivi, quanto le trattative sulle misure di attenuazione degli effetti.

(¹) GU L 225, pag. 16.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Berlin (Germania) il 28 febbraio 2006 — Annette Radke/Achterberg Service GmbH

(Causa C-115/06)

(2006/C 131/52)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeitsgericht Berlin (Germania).

Parti nella causa principale

Ricorrente: Annette Radke.

Convenuta: Achterberg Service GmbH & Co KG.

Questioni pregiudiziali

1. a) Se la direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (¹), debba essere interpretata nel senso che la procedura di consultazione di cui all'art. 2 della direttiva stessa deve considerarsi già conclusa una volta fallite le trattative dirette tra il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori; oppure se, nel caso in cui il datore di lavoro e/o i rappresentanti dei lavoratori si rivolgano ad un organo di conciliazione aziendale previsto dal diritto nazionale, debbano essere concluse anche le trattative dinanzi a tale organo.

b) Qualora prevalga la seconda alternativa, se la detta direttiva esiga che siano concluse, prima della pronuncia dei licenziamenti, tanto le trattative presso l'organo di conciliazione in merito alla possibilità di evitare o ridurre i licenziamenti collettivi, quanto le trattative riguardanti la possibilità di attenuare gli effetti di questi ultimi mediante misure sociali di accompagnamento.

Ricorso presentato il 28 febbraio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-119/06)

(2006/C 131/53)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee [rappresentanti: X. Lewis, agente, M. Mollica, avvocato]

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni della ricorrente

— constatare che, poiché la regione Toscana e le Aziende Sanitarie della medesima regione hanno concluso con la Confederazione delle Misericordie d'Italia, l'ANPAS — comitato regionale toscano e la CRI — sezione toscana, l'accordo quadro regionale per svolgimento di attività di trasporto sanitario dell'11 ottobre 1999, hanno quindi prolungato detto accordo quadro attraverso il protocollo di intesa del 28 marzo 2003 e, infine, hanno concluso, nel mese di aprile del 2004, sulla base della delibera regionale n. 379 del 19 aprile 2004, un nuovo accordo quadro regionale che, continuando le relazioni con le associazioni sopramenzionate affida loro la gestione dei servizi in questione per il periodo da gennaio 2004 a dicembre 2008, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dalla direttiva 92/50/CEE (¹) del Consiglio del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e, in particolare, dei suoi articoli 11, 15 e 17.

— condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che gli accordi summenzionati relativi all'affidamento dei servizi in discorso costituiscano degli appalti pubblici di servizi la cui aggiudicazione, effettuata in maniera diretta e senza il ricorso ad alcuna forma di messa in concorrenza, è avvenuta in violazione del diritto comunitario degli appalti pubblici.

(¹) GU L 209 del 24/07/1992 p. 1

Ricorso presentato il 10 marzo 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta

(Causa C-136/06)

(2006/C 131/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. M. Konstantinidis e D. Lawunmi, in qualità di agenti)

Convenuta: Repubblica di Malta

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che, non avendo adottato e/o comunicato alla Commissione le misure legislative, regolamentari e amministrative dirette all'attuazione delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 2003, 2002/96/CE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (¹) e 8 dicembre 2003, 2003/108/CE, che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (²), la Repubblica di Malta è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva;

— condannare la Repubblica di Malta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine previsto per la trasposizione delle direttive è scaduto il 13 agosto 2004.

(¹) GU L 37, pag. 24

(²) GU L 345, pag. 106

Ricorso presentato il 10 marzo 2006 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-137/06)

(2006/C 131/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e D. Lawunmi, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 25 giugno 2002, 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (¹) o, ad ogni modo, non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni di cui trattasi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 14 di tale direttiva;

— condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 18 luglio 2004.

(¹) GU L 189, pag. 12.

Ricorso presentato il 10 marzo 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord

(Causa C-138/06)

(2006/C 131/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e D. Lawunmi, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord